

FORUM DI PREVENZIONE INCENDI

MILANO – 27 ottobre 2011

L'evoluzione della direttiva Seveso



*Pippo Sergio Mistretta
Direttore Centrale per l'Emergenza*

L'ICMESA di Seveso



La reazione fuggitiva (*runaway*)

- Nello stabilimento si produceva **triclorofenolo**, un composto di base per la produzione di cosmetici e disinfettanti.
- Il processo chimico aveva luogo in un reattore di tipo *bacth*

Tipici reattori batch





Seveso, 10 luglio 1976 – L'incidente




2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-diossina : nota come **diossina** o **TCDD**


- La **TCDD** allo stato cristallino è una sostanza solida inodore, di colore bianco, con punto di fusione di 307°C, termostabile fino a 800°C, liposolubile, resistente ad acidi ed alcali.
- È chimicamente degradabile in pochi giorni dalla radiazione solare ultravioletta in presenza di donatori di ioni idrogeno (ad esempio a contatto con il fogliame verde delle piante): se invece viene dilavata nel terreno, si lega al materiale organico ivi presente e viene degradata molto lentamente, nell'arco di parecchi mesi o anni.



La zonizzazione dell'area contaminata



Meda, 1976 - Il ponte Bailey costruito dal 3° Btg Genio "Lario" di Pavia:
bypass stradale dell'area inquinata dalla diossina



Nasce la “ Seveso I ”

■ **La prima direttiva comunitaria**

Direttiva CEE 82/501 – “Direttiva del Consiglio del 24 giugno 1982 sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.”

■ **Il recepimento nell’ordinamento statale**

D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175 “Attuazione della direttiva CEE n. 82/ 501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183”

Che cos'è un incidente rilevante

*E' un evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante l'attività di uno stabilimento, e che dia luogo ad **un pericolo grave, immediato o differito**, per la salute umana o per l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose.*



Mexico City, 1984 – BLEVE di serbatoi di GPL



BHOPAL, 1986 – Nube di isocianato di metile



Baia Mare (Romania), 2000 - Versamento di As, Hg e cianuri nel Danubio



Tolosa, 2001 – Esplosione di nitrato di ammonio



La “Notifica”

La notifica deve contenere le seguenti **informazioni**:

- *il nome o la ragione sociale del gestore e l'indirizzo completo dello stabilimento;*
- *la sede o il domicilio del gestore, con l'indirizzo completo;*
- *il nome o la funzione della persona responsabile dello stabilimento;*
- *le notizie che consentano di individuare le sostanze pericolose o la categoria di sostanze pericolose, la loro quantità e la loro forma fisica;*
- *l'attività, in corso o prevista, dell'impianto o del deposito;*
- *l'ambiente immediatamente circostante lo stabilimento e, in particolare, gli elementi che potrebbero causare un incidente rilevante o aggravarne le conseguenze.*

Il “*Rapporto di sicurezza*”

- Rds per la fase <Nulla osta di fattibilità>
- Rds “definitivo”

Il rapporto di sicurezza deve evidenziare che:

- è stato adottato il sistema di gestione della sicurezza;
- i pericoli di incidente rilevante sono stati individuati e sono state adottate le misure necessarie per prevenirli e per limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente;
- la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione sono sufficientemente sicuri e affidabili;
- sono stati predisposti i piani d'emergenza interni e sono stati forniti al *Prefetto* gli elementi utili per l'elaborazione del piano di emergenza esterno.

Linee guida per l'esame e la validazione del RdS

- **DPCM 31 marzo 1989** *“Applicazione dell'art. 12 del D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, concernente rischi rilevanti connessi a determinate attività industriali”*
- **Decreto Ministero Ambiente 15 maggio 1996** - *Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di gas di petrolio liquefatto (G.P.L.)*
- **Decreto Ministero Ambiente 20 ottobre 1998** - *Valutazione dei rapporti di sicurezza dei depositi di liquidi facilmente infiammabili e/o tossici*

La “Seveso *bis*”

Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334 “Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”

■ **Novità:**

- Si intende per “*presenza di sostanze pericolose*” la presenza di queste, reale o prevista, nello stabilimento, ovvero **quelle che si reputa possano essere generate, in caso di perdita di controllo di un processo industriale**, in quantità uguale o superiore ad una determinata soglia.
- Al fine di promuovere costanti miglioramenti della sicurezza e garantire un elevato livello di protezione dell'uomo e dell'ambiente con mezzi, strutture e sistemi di gestione appropriati, il gestore deve redigere **un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti**, allegando allo stesso il programma adottato per l'attuazione del **sistema di gestione della sicurezza**.

Il d. lgs. n. 238/2005

- ha ampliato la partecipazione dei soggetti interessati al processo della pianificazione d'emergenza, attraverso la consultazione anche dei lavoratori delle imprese subappaltatrici a lungo termine, nella fase di elaborazione dei piani di emergenza interni, nonché della popolazione interessata nel caso di aggiornamento dei piani di emergenza esterni;
- ha introdotto nuove tipologie a rischio di cui tener conto nell'elaborazione delle politiche di assetto del territorio e del controllo dell'urbanizzazione, quali edifici frequentati dal pubblico, vie di trasporto principali, aree ricreative ed aree di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili dal punto di vista naturale;
- ha intensificato il diritto dei cittadini interessati all'informazione sulle misure di sicurezza, da fornire d'ufficio e nella forma più idonea.

La pianificazione dell'emergenza esterna e l'informazione alla popolazione

Dipartimento della Protezione Civile

- DPCM 25 febbraio 2005 -

*“Pianificazione dell'emergenza esterna
degli stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante”*


Nella stesura del PEE non si tiene conto della probabilità dell'evento incidentale; anche se l'evento è ritenuto <non credibile> su base probabilistica, le misure di protezione saranno comunque predisposte tenendo conto del massimo incidente ipotizzabile.

La pianificazione dell'emergenza esterna e l'informazione alla popolazione

Il piano deve essere elaborato allo scopo di:


- controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per l'uomo, per l'ambiente e per i beni;
- mettere in atto le misure necessarie per proteggere l'uomo e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso con l'organizzazione di protezione civile;
- informare adeguatamente la popolazione e le autorità locali competenti;
- provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

Provvedimenti al verificarsi di un incidente rilevante:
deviazione immediata del traffico veicolare



- Nube tossica -

Provvedimenti in funzione della concentrazione in aria attesa:
dall'evacuazione alla "sosta al chiuso"



Le novità previste nella “Seveso III”

- adeguamento dell'Allegato I della “Seveso II” (che definisce le sostanze che rientrano nel suo campo di applicazione) alle modifiche apportate al sistema comunitario di classificazione delle sostanze pericolose;
- previsione di meccanismi correttivi per adeguare nel corso del tempo l'Allegato I;
- maggior vigore delle disposizioni in materia di accesso del pubblico alle informazioni sulla sicurezza, partecipazione ai processi decisionali e accesso alla giustizia;
- miglioramento delle modalità di raccolta, gestione, diffusione e condivisione delle informazioni;
- introduzione di norme più severe per le ispezioni degli impianti per garantire l'attuazione effettiva e il rispetto delle regole di sicurezza.

Dove c'era la diossina, adesso c'è



... ed i bambini, invece della cloracne, prendono il sole



Il Bosco delle Querce di Seveso e Neda: luogo della Memoria



L'origine del Parco



Il Bosco delle Querce di Seveso e Neda: luogo della Memoria

Il Bosco delle Querce di Seveso e Neda è un luogo di memoria e di riscossione. È un luogo dove la natura si è ripulita e ha ricostituito un habitat per la fauna e la flora. È un luogo dove la memoria si è conservata e si è rinnovata.

IL BOSCO DELLE QUERCHE NEL 1983 L'area del bosco delle Querce di Seveso e Neda è un luogo di memoria e di riscossione. È un luogo dove la natura si è ripulita e ha ricostituito un habitat per la fauna e la flora. È un luogo dove la memoria si è conservata e si è rinnovata.

IL BOSCO DELLE QUERCHE NEL 2013 L'area del bosco delle Querce di Seveso e Neda è un luogo di memoria e di riscossione. È un luogo dove la natura si è ripulita e ha ricostituito un habitat per la fauna e la flora. È un luogo dove la memoria si è conservata e si è rinnovata.



Il Ponte della Memoria